



Comune di
Ponte Lambro

Prevenire è meglio che curare

Ricordati che prima ancora che un dovere è un interesse di tutti mantenere il decoro e l'igiene della nostro paese, delle sue aree verdi e boschive.

Per contribuire a tutto ciò è indispensabile evitare alcuni gesti dannosi e incivili, nonché assolutamente vietati: abbandonare qualsiasi rifiuto lungo le strade, nelle aree verdi, nei boschi, all'esterno dei cestini portarifiuti dislocati sul territorio comunale che in ogni caso sono destinati alla raccolta di "rifiuti da passeggio", non per immondizia domestica.

I rifiuti devono essere posizionati in corrispondenza del limite di proprietà dell'utenza oppure nel punto più prossimo alla pubblica via.

Qualora i sacchi vengano posizionati su aree pubbliche o ad uso pubblico l'utente deve accertarsi che la loro collocazione non costituisca intralcio veicolare/pedonale.

Il deposito sulla pubblica via ed in luoghi privati in vista al pubblico, può avvenire:

- dalle ore 20.00 durante il periodo invernale (per i mesi da ottobre a marzo);
 - dalle ore 22.00 durante il periodo estivo (per i mesi da aprile a settembre);
- del giorno precedente il ritiro.

Per contribuire alla salvaguardia dell'immagine, dell'igiene e del decoro del tuo paese ricordati di rispettare le modalità di raccolta, i giorni e gli orari di esposizione dei rifiuti raccolti a domicilio e di usare adeguatamente i cestini porta rifiuti

La raccolta dei rifiuti solidi urbani costituisce un obbligo derivante dalla normativa vigente, pertanto la sua violazione implica l'applicazione delle sanzioni previste.



Ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi e divieti disciplinati dal presente regolamento sono di seguito definite:

- a. dispersione dei rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato; sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00;
- b. divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti (articolo 8, punto 2): sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00;
- c. conferimento di rifiuti in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del regolamento: sanzioni amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00;
- d. mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti: sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00;
- e. mancata osservanza dell'obbligo di mantenere liberi ed accessibili al personale addetto i contenitori per la raccolta nelle abitazioni plurifamiliari (articolo 9, punto 4): sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- f. manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori rifiuti urbani: sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00;
- g. mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino delle piazzole e della segnaletica: sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00;
- h. divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida su spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- i. obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a tre metri: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- j. obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque imbratti per lo svolgimento di una propria attività (anche temporanea): sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- k. mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi: sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00;
- l. obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità con il regolamento edilizio, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse sono stati depositati: sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00;
- m. divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti: sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00;
- n. obbligo ai titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti di collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi: sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00;
- o. divieto di gettare volantini sul suolo pubblico: sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00;
- p. obbligo agli esercenti che effettuano attività di volantinaggio in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, di collocare in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti: sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00;
- q. conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rispetto alle modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale: sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00;
- r. mancata o tardiva comunicazione del programma delle iniziative di manifestazioni pubbliche o altre iniziative analoghe: sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 150,00;
- s. obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione Comunale: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- t. obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- u. obbligo di ripristino del sito da parte dei conduttori di cani: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- v. obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00;
- w. obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con l'occupazione di aree pubbliche, o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo: sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00;
- x. obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e lasciarle pulite: sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00;
- y. obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni non utilizzati: sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00;
- z. obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originari, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno: sanzione amministrativa da Euro 75,00 ad Euro 450,00;
- aa. divieto di abbandono dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi natura, provenienti dalle abitazioni nei pressi e all'interno dei cestini stradali: sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00.

2 – Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore.